



CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI
SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Codice Ente 10046

Reg. Gen. Numero 42 Numero Settoriale 21 del 25-01-2019
--

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

OGGETTO: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA A TEMPO DETERMINATO PER L'ANNO 2019. DETERMINA A CONTRARRE. CIG ZF126D84C1

Vista la proposta di determinazione num. 19/2019 del 25-01-2019, istruita da FABIO SAMPIETRO, relativa all'oggetto

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi

DETERMINA

DI ADOTTARE la proposta di determinazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ISTITUZIONALI
DOTT. SERGIO BONFANTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Proposta di determinazione num. 19 / 2019 del 25-01-2019
avente ad Oggetto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA A TEMPO
DETERMINATO PER L'ANNO 2019. DETERMINA A CONTRARRE. CIG ZF126D84C1

Premesso che nella Programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 110 del 19.11.2018, questa Amministrazione ha previsto il reclutamento di personale a tempo determinato, per sopperire alle necessità dei vari settori, nelle varie forme previste dalla legge;

Riscontrato che la legge di stabilità per l'anno 2019 ha introdotto limitazioni per il ricorso alle assunzioni a tempo determinato;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.6 del 21.01.2019 avente per oggetto "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021"

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'affidamento del presente contratto di somministrazione di manodopera a tempo determinato per l'anno 2019, utilizzando le risorse allocate e disponibili per la somministrazione di manodopera a tempo determinato;

Vista la recente pronuncia in tema di somministrazione di manodopera del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1571/2018 con la quale viene chiarito che il contratto di appalto ha per oggetto una obbligazione di risultato, mentre la "somministrazione di lavoro" sottende una tipica obbligazione di mezzi (attraverso cui l'Agenzia per il lavoro si limita a fornire prestazioni lavorative organizzate e finalizzate dal committente) e che pertanto quest'ultima fattispecie non rientra nel contratto di appalto di servizi; inoltre si ricorda che ai sensi di quanto previsto dall'art 17, comma 1, lett. g) gli appalti aventi ad oggetto i "contratti di lavoro", sono esclusi dalla disciplina del Codice appalti;

Ritenuto di avviare la procedura per la somministrazione di manodopera a tempo determinato per l'anno 2019, che prevede la stipula di un contratto normativo con l'Agenzia di somministrazione di lavoro e rinviando la concreta fornitura di lavoratori a successive richieste di attivazione;

Visto il progetto relativo al contratto di somministrazione in oggetto, composto dai seguenti elaborati:

- Capitolato Descrittivo Prestazionale;
- Tabella costi personale;

Dato atto che, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, non è applicabile la disciplina in materia di DUVRI per l'espletamento del contratto oggetto del presente provvedimento e che i costi per evitare i rischi da interferenza sono pertanto pari a zero;

Richiamati:

1. l'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 che consente alle Pubbliche Amministrazioni di avvalersi, per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, di forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche;
2. il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali, stipulato in data 21.05.2018, che, all'art. 52, prevede la possibilità per gli Enti Locali di utilizzare forme di lavoro oggetto della presente determinazione;
3. l'Capo IV "Somministrazione di lavoro" del D.Lgs. 81/2015 recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1

comma 7 della legge 10/12/2014 n. 183;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento del contratto di cui al sopra citato progetto, in quanto:

- il ricorso all'istituto della somministrazione di manodopera a tempo determinato ha la finalità di procurare all'Ente uno strumento contrattuale dinamico che consente l'impiego temporaneo di personale, con il vantaggio di un inserimento in tempi brevissimi delle risorse necessarie nei vari Settori/Servizi ed il reperimento di profili specifici per cui non risulta più possibile attivare procedure concorsuali ad hoc;
- il ricorso al lavoro temporaneo di cui al D. Lgs. 81/2015 costituirà, comunque, modalità residuale per l'Amministrazione, rispetto alle altre forme contrattuali di impiego del personale che l'Amministrazione valuterà in via prioritaria per la copertura dei posti vacanti in casi eccezionali;
- l'affidamento del contratto non obbliga l'Amministrazione ad attivare il contratto, al quale avrà facoltà di ricorrere in base ad una valutazione unilaterale della situazione contingente al fine di rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali;

Rilevato in esecuzione di quanto prescritto che il servizio in questione non è disponibile con analoghe caratteristiche all'interno delle convenzioni CONSIP;

Visto l'art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in materia di contratti prevedono che la stipula degli stessi sia preceduta da una determinazione a contrattare sottoscritta dal responsabile del procedimento di spesa indicante, tra l'altro, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole contrattuali ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e delle offerte ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato altresì atto che la presente procedura di gara è esclusa dall'obbligo del versamento della contribuzione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici [come esplicitato al paragrafo 3 "Esenzioni" delle "istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute" che esclude dal pagamento contratti di cui all'art. 19 comma 1 lett e) del precedente Codice, contenuto ora ripreso dall'art. 17 comma 1 lett. g)];

Dato altresì atto che il sottoscritto ha accertato che non sussiste obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del "Codice di Comportamento";

Visto il decreto sindacale Reg.n. 59 del 20.12.2018 con il quale il Sindaco ha confermato al Responsabile del 1° Settore – Servizi Istituzionali – le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche attribuite con decreto sindacale n. 25 del 12.06.2018;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2019 – parte economica, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 134 del 20.12.2018, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 21 del vigente regolamento di contabilità, nella quale si dà atto che, fino all'approvazione da parte della Giunta Comunale del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance, i funzionari responsabili di PEG possono fare riferimento agli obiettivi che scaturiscono dal DUP 2019/2021 e dal bilancio di previsione armonizzato 2019/2021, nonché agli obiettivi e indirizzi che il Segretario Comunale, su mandato della Giunta, potrà formulare con proprie disposizioni;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e vengono integralmente richiamate;
2. di procedere all'affidamento del contratto di somministrazione (che si ritiene escluso dall'applicazione del Codice degli appalti, in linea con la citata sentenza del Consiglio di Stato,

Sez. III, n. 1571/2018), le cui clausole contrattuali sono contenute nello schema di contratto e nel Capitolato Descrittivo Prestazionale per l'anno 2019, tramite piattaforma Mepa;

3. di stabilire che il valore stimato del contratto è € 16.393,45 (IVA 22% esclusa) e che l'importo complessivo la base di gara per un l'anno 2019 è di € 20.000 (IVA 22% inclusa) sul capitolo 662 del Bilancio 2019;
4. che è stato acquisito il seguente codice CIG ZF126D84C1;
5. che, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, non è applicabile la disciplina in materia di DUVRI per l'espletamento del contratto oggetto del presente provvedimento e che pertanto i costi per i rischi da interferenza sono pari a zero;
6. che considerata la natura omogenea del contratto, prestazione non sono individuabili prestazioni secondarie;
7. di aggiudicare il contratto mediante affidamento, previo espletamento di confronto concorrenziale tra i soggetti invitati, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
8. di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;
9. a spesa di cui sopra, ai fini del rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 è esigibile entro il 31.12.2019;
10. che per essere ammessi alla gara gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dalla vigente normativa:
 - Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o altro registro, ai sensi di quanto disposto dall'art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 per l'attività per la quale si partecipa alla gara;
 - Autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'esercizio di tutte le attività di cui all'art. 4 comma 1 lett. a) del D.Lgs 276/2003 ed iscritta all'albo Ministeriale di cui all'art. 4 del D.Lgs 276/2003 di cui allega certificato o riporta l'indicazione di tutti gli estremi contenuti nel certificato;
 - nonché del seguente requisito di capacità tecnica e professionale: aver avviato nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando un numero di lavoratori non inferiore a 30 presso Amministrazioni del Comparto Funzioni Locali (ex Comparto Regioni e Autonomie Locali). Nel numero di lavoratori la ditta non dovrà tenere conto dei rinnovi e delle proroghe delle somministrazioni. Si ritiene, infatti, che tale requisito garantisca una conoscenza del CCNL di riferimento degli Enti Locali, Contratto che dovrà essere applicato ai lavoratori somministrati a questo Ente, viste le peculiarità degli istituti contrattuali previsti per i dipendenti pubblici e la frammentazione, nei vari contratti del Comparto che si sono susseguiti dal 1995, delle disposizioni da applicare;
11. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Personale, al Settore Servizi Economico-Finanziari, all'agenzia affidataria e di darne comunicazione alla Giunta Comunale.

Li 25.01.2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Fabio Sampietro